

IL SEGRETARIO

Del Commissario per la liquidazione degli usi civici della Sicilia –

CERTIFICA

Che nell'interesse del Comune di Tusa sono state presentate le seguenti denunce:

I°

Regolamento per la regimentazione degli usi civici nei demani del Comune di Tusa.

Art.1

Tutti i cittadini, che hanno domicilio e residenza nel Comune, e specialmente i poveri, hanno diritto di esercitare gli usi civici nei demani comunali, in conformità delle leggi forestali in vigore e con l'osservanza delle norme stabilite dal presente regolamento.

Art.2

I demani nei quali si possono esercitare gli usi civici sono: il Bosco Tardara e le terre denominate Praterie Piano delle Fontane – San Luca - Morre e loro adiacenze.

Art.3

Gli usi civici che i cittadini hanno diritto di esercitare sui demani comunali anzidetti, e che da tempo immemorabili vi esercitavano, sono quelli di legnare, di seminare, di pascolare, di raccogliere erbe, ghiande, di cacciare di scavar pietra e cuocere calce; e tali diritti emergono dalla transazione 8 luglio 1510 3° indizione stipulato presso Notaio Taglianti in Palermo tra il Comune e il Marchese di geraci – Barone di Tusa e furono riconosciuti con ordinanza 23 giugno 1847 della Gran Corte dei conti di Palermo, ivi registrata 20 Novembre 1850 al n. 16030, e approvata con Sovrano Rescritto 18 Ottobre 1850.

Art.4

L'Amministrazione Comunale su parere conforme dell'Ufficio forestale, potrà sospendere temporaneamente l'esercizio degli usi civici, quando lo esiga la necessità del miglioramento o della ricostituzione del demanio sul quale sono esercitate.

Art.5

Gli usi civici sul demanio o bosco Tardara sono estesi:

- a) alla raccolta della legna secca per uso di combustibile, tanto proprio, quanto per venderla ad altri cittadini residenti nel Comune.
- b) Alla raccolta del legno vivo necessario per attrezzi agrari personali, previa richiesta fattane al Sindaco, e conseguente autorizzazione.
- c) Al diritto di raccogliere disa, ghiande ed altri frutti, selvatici ed erbe da Verdura.
- d) All'esercizio del pascolo per qualunque specie di animali, esclusi i suidi.

Art.6

Gli usi civici sulle praterie e loro adiacenze sono estesi:

- a) all'esercizio del pascolo per ogni specie animale, esclusi i Suidi.
- b) All'esercizio gratuito del pascolo per tutte le bestie da soma indistintamente.
- c) All'esercizio gratuito del pascolo temporaneo, di tutti gli animali da macellarsi nel Comune, esclusi i suini, previa dichiarazione fattane preventivamente all'Ufficio Comunale, o a che sarà a tal uopo designato, e limitatamente al tempo dal giorno dell'acquisto fattone dai macellai a solo scopo di macellazione.

Art.7

Gli usi civici sulle terre di Morre – Piano delle Fontane – San Luca e luoghi adiacenti si estende:

- a) All'esercizio del pascolo per ogni specie di animali, esclusi i suini.
- b) Alla raccolta della legna secca per uso combustibile tanto per uso proprio, quanto per venderla ad altri cittadini residenti nel Comune.

- c) Al diritto di raccogliere erbe da verdura, disa, ghiande ed altri frutti selvatici.

Art.8

L'esercizio degli usi anzidetti sarà regolato dalle indicazioni della programmazione economica che, sarà curata dal Comune tenuto conto delle normative per la salvaguardia dei boschi, e perciò il godimento di essi, tanto per l'estensione quanto per la misura, avrà per base le indicazioni del presente regolamento della legge e dei regolamenti forestali.

Art.9

Ad eccezione della raccolta della legna morta giacente a terra, che sarà fatta sotto la vigilanza degli agenti forestali, l'esercizio degli altri usi civici sarà regolato dalle seguenti prescrizioni:

- a) per la legna per attrezzi agrari e per l'industria pastorizia il taglio e la raccolta potranno essere fatti direttamente dagli utenti, ma l'Amministrazione avrà diritto ad esigere che le piante recise siano regolarmente riceppate.
- b) E' vietato agli esercenti degli usi civici di far commercio dei prodotti di cui godono fuori dell'ambito del territorio comunale.
- c) E' riservata al Comune la facoltà di dare in appalto, e per proprio conto, la carbonizzazione della legna, di alberi morti per qualsiasi causa, e di vendere tutti quei prodotti boschivi che non possono essere utilizzati dalla popolazione o sopra dai bisogni di essa.

Art.10

L'uso civico del pascolo sarà esercitato sotto l'osservanza di tutte le norme stabilite dalle leggi in materia zoo sanitaria.

Gli animali ammessi al pascolo devono essere sotto posti a tutte le norme relative alla modalità di registrazione prevista dal D.P.R. 317/96 e successive modifiche e integrazioni, tutti gli animali (bovini, bufalini, ovini e caprini) ammessi al pascolo nei terreni comunali devono aver la qualifica di "allevamento ufficialmente indenne per **TUBERCOLOSI, BRUCELLOSI e LEUCOSI**", devono avere idonea certificazione veterinaria di essere assenti di malattie infettive, investive e contagiose. Gli equini ammessi nei pascoli

comunali devono essere scortati da idonea certificazione veterinaria attestante l'esenzione di malattie infettive e contagiose.

Sarà quindi espressamente e rigorosamente vietato il pascolo nelle zone sottoposte a rimboschimento, nelle tagliate, novellati e nelle sezioni dove non sia raggiunto il naturale ripopolamento, finché l'amministrazione Forestale non lo consentirà.

ART.11

Il pascolo caprino si potrà esercitare soltanto nelle contrade indicate indicate dall'Amministrazione Comunale e Forestale.

ART.12

Nei siti ove le leggi ed i Regolamenti Forestali non lo vietano, i cittadini domiciliati e residenti nel Comune, hanno diritto, previa denuncia preventiva fattane all'autorità comunale, di immettere animali propri al pascolo nei demani del Comune.

ART.13

Tale diritto è subordinato alle seguenti condizioni e misure di fida, cioè:

- a) per ogni ettaro il fido sarà quello stabilito dall'Ispettorato Forestale Agrario e varierà secondo gli aggiornamenti ISTAT stabiliti dalle norme in vigore.
- b) Come previsto dalla normativa comunitaria si precisa che ogni 6 animali piccoli (ovini e caprini) equivalgono ad un capo grosso (bovino o equino).
- c) Qualora il pascolo ecceda i bisogni del bestiame dei cittadini del Comune, potranno essere ammesse al pascolo, animali di fuori comune previo parere dell'autorità Comunale.
- d) I giovenchi spoppati, da uno o due anni di età pagheranno due terzi del canone di fida, tre di essi equivalgono a due capi grossi;
- e) Gli animali poppanti sono esenti da canone;
- f) Qualunque sia l'epoca della denuncia l'anno di fida cesserà il 31 agosto di ogni anno.

ART.14

Ogni fidatario è tenuto a denunciare qualsiasi variazione in aumento avvenga nel bestiame fidato.

Non si terrà conto, invece, delle variazioni che si verificassero in meno, eccetto in caso di morte, nel quale il fidatario avrà diritto al rimpiazzo dell'animale morto e mancando questo sarà tenuto a pagare in base alla fatta denuncia.

ART.15

Nel caso di violazione delle norme stabilite alle lettere "C" – "D" dell'art.13 del presente regolamento, nel caso di doloso frazionamento del bestiame in partite di dieci piccoli capi a scopo di godere della riduzione della tassa di fido, il pascolo sarà ritenuto in contravvenzione ed il trasgressore sarà punito a norme delle leggi e dei regolamenti forestali.

ART.16

Tutte le infrazioni alle norme stabilite dal presente regolamento saranno punite con le seguenti pene:

- se i tagli ed il pascolo vengono operati in contravvenzione alle leggi ed ai regolamenti forestali, con le pene da essi comminate;
- se invece l'esercizio degli usi civici infranga soltanto le disposizioni del presente regolamento, con le pene sancite dalle vigenti disposizioni legislative.

ART.17

I cittadini possono usufruire gratuitamente della frasca ricavabile dei frutici del sotto bosco, limitatamente però ad un solo carico di animali a giorno o equivalente, ed il taglio dovrà essere eseguito rasente terra, senza troncamento e lacerazione, e in quelle sezioni che saranno designate dall'Autorità.

ART.18

Sono rigorosamente proibiti lo sradicamento, l'abbucciamento, la carbonizzazione e tutte quelle operazioni che possono nuocere alle piante della specie dominante alla riproduzione del sotto – bosco.

Potrà essere consentito il riceppamento sul vivo, previo parere favorevole dell'Amministrazione Comunale e Forestale.

ART.19

E' vietato il frascheggiamento, la raccolta di sementi e dello strame senza preventivo permesso dell'Amministrazione Comunale e Forestale .

ART.20

E' libera e gratuita la raccolta di frutti ed erbe spontanee al suolo.

ART.21

L'uso civico di cacciare è regolato dalle leggi generali sulla caccia.

ART.22

L'esercizio dell'uso civico di estrarre pietra e cuocere calce, sarà volta per volta regolato dalle Amministrazioni Comunale e Forestale sulle domande che i cittadini potranno presentare al Comune. L'Amministrazione Comunale valuterà la richiesta e giudicherà sull'opportunità di concedere il parere e stabilirà la "Contele", (Quantum) e le norme da osservarsi.